

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2763

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **DI MUCCIO**

Nuove norme concernenti la destinazione dei premi
delle lotterie nazionali

Presentata il 24 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nell'ambito del Ministero del tesoro esistono due Casse sovvenzioni cui è iscritto il personale dei ruoli centrali e periferici.

La prima, denominata « Cassa di previdenza fra i personali degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze e del tesoro e delle Intendenze di finanza », fu costituita con rogito del 18 dicembre 1945 del notaio Gaudiani di Roma, registrato presso l'Ufficio atti pubblici di Roma il 22 dicembre 1945, vol. 78, n. 22396. Poi, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1946, n. 267), venne eretta in ente morale assumendo la nuova denominazione di « Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza ».

Successivamente, la Cassa sovvenzioni in questione, ha modificato il proprio statuto con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986, assumendo la denominazione di « Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria ».

La seconda è quella costituita con rogito del notaio Luigi Mauro in data 9 aprile 1964, n. 36613 di repertorio, ed eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1196 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1972), denominata « Cassa sovvenzioni per i personali provinciali dell'Amministrazione del tesoro »; in seguito essa ha assunto la denominazione di « Cassa sovvenzioni per il personale dell'Amministrazione del tesoro ».

Alla prima, la « Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria ».

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ria », è devoluto l'importo dei premi delle lotterie nazionali non riscossi, ad eccezione del primo premio, così come previsto dall'articolo 21, secondo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Alla seconda, la « Cassa sovvenzioni per il personale dell'Amministrazione del tesoro », non è dovuto nulla.

Appare di tutta evidenza la disparità di trattamento che si è venuta a creare all'interno del Ministero del tesoro, tra gli iscritti alla prima Cassa e gli iscritti alla seconda; disparità che aumenta, e

notevolmente, col passare degli anni: basti considerare che l'iscritto alla seconda Cassa con maggiore anzianità, ha maturato per l'intero periodo 1964-1995 una sovvenzione totale di lire 824.000, mentre il collega iscritto alla prima Cassa, per lo stesso periodo 1964-1995, ha maturato una sovvenzione totale di lire 29.450.000.

Poiché non è giustificabile una situazione del genere, appare necessario prevedere che i premi di cui sopra affluiscano, in eguale misura, alle due Casse, allo scopo, quanto meno, di affievolire la disparità di trattamento, abnorme, oggi esistente all'interno dello stesso dicastero.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 21 del regolamento delle lotterie nazionali « Solidarietà Nazionale », « Lotteria di Merano » e « Italia » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, come da ultimo modificato dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, l'importo dei premi è devoluto, in eguale misura, alla « Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria », eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, ed alla « Cassa sovvenzioni per il personale dell'Amministrazione del tesoro », eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1196, ad eccezione del primo premio, che dovrà affluire al fondo di riserva.

2. Il secondo comma del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1988, n. 1677, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2763
Lire 500